



Camera dei Deputati

V Commissione bilancio tesoro e programmazione

Esame, in sede referente, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (A.C. 3132).

Audizione CASARTIGIANI

Roma, 28 maggio 2021

La stabilizzazione delle vendite al dettaglio, il miglioramento delle attese della domanda di lavoro da parte delle imprese e della fiducia di famiglie e imprese registrato nel primo trimestre dell'anno concorrono a determinare prospettive favorevoli per i prossimi mesi.

E' quanto emerge dall'indagine sull'andamento dell'economia italiana pubblicato dall'ISTAT che ha messo in evidenza _ per il periodo gennaio-marzo 2021 _ un significativo rallentamento del calo congiunturale del PIL -0,4% (-1,8% nel trimestre precedente) inferiore comunque alla flessione sperimentata dall'area euro.

Questo risultato è la sintesi di un confortante aumento del valore aggiunto dell'industria e di una diminuzione di quello delle attività dei servizi, ancora condizionati dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria.

In particolare a febbraio, il settore delle costruzioni, grazie soprattutto ai provvedimenti a favore delle ristrutturazioni, ha fatto registrare un nuovo deciso incremento della produzione (+1,4%), ritornando ai valori pre-crisi, anche se su base trimestrale l'indice ha segnato un aumento più contenuto (+0,6% tra dicembre 2020 e febbraio 2021 rispetto al trimestre precedente).

Il procedere della campagna vaccinale e il conseguente allentamento delle restrizioni sociali cominciano a far sentire il proprio effetto anche sull'occupazione. A marzo di quest'anno l'occupazione tra i "piccoli" risulta in aumento in termini sia congiunturali (+0,4%) sia tendenziali (+0,8%). Una mini-ripresa, ma che rappresenta un dato comunque molto incoraggiante: su base annua si tratta del primo incremento dopo ben sette mesi contraddistinti dal segno negativo.

L'aumento dell'occupazione su base annua è frutto del combinato disposto della crescita rispetto allo stesso mese del 2020 di assunzioni (+12,7%) e del crollo delle cessazioni (-24,6%). In particolare, gli incrementi hanno riguardato le posizioni a tempo determinato (+37,4%) e l'apprendistato (+39,8%) mentre, in un anno, sono calate addirittura del 22,2% le assunzioni a tempo indeterminato.

Un quadro generale che mostra dunque i primi segnali di una ripresa economica, seppure caratterizzata da dinamiche molto eterogenee fra settori produttivi, e che tuttavia continua a manifestare l'esigenza di rapide e concrete misure di sostegno, in grado di supportare ancora quei settori in forte crisi come ad esempio il turismo ed i trasporti.

Abbiamo accolto pertanto con grande apprezzamento il nuovo DL 25 maggio 2021 n.73 che su 40 mld€ totali ne destina oltre 15 per i contributi a fondo perduto. Ma con interesse ancora maggiore il nuovo piano delle riaperture del Governo Draghi che ha definito le tappe per la tanto attesa riapertura delle attività.

Per uscire dalla crisi ed agganciare definitivamente la fase di ripresa occorre adesso andare oltre e lavorare da un lato per creare quelle condizioni di contesto necessarie al mondo delle imprese per intraprendere stabilmente la via dello sviluppo, e dall'altro mettere l'artigianato e la microimpresa al centro delle straordinarie opportunità dei progetti del PNRR sul quale il Paese ripone grandi aspettative.

In tale quadro sarà necessario accelerare la realizzazione di quelle riforme sempre annunciate e sempre rinviate. A partire da quella della pubblica amministrazione che rappresenta la principale zavorra per le piccole imprese, ma anche quelle del fisco e della giustizia che l'Italia aspetta da decenni.

Sul PNRR il mondo delle imprese che rappresentiamo si aspetta progetti fortemente orientati verso le microimprese e l'artigianato con interventi mirati e calibrati alla loro dimensione ed alle loro reali esigenze. Rimarchiamo con forza tale richiesta per rimarcare la peculiarità del nostro sistema economico costituito per il 95% da imprese sotto i 10 addetti e rappresentato da microrealtà fortemente legate al territorio.

Certamente si tratterà di vedere quanto la macchina amministrativa pubblica sarà effettivamente in grado di gestire con efficacia ed efficienza la fase di attuazione del Piano.

Sarebbe particolarmente importante che il coinvolgimento delle Parti Sociali possa trovare una sede di confronto permanente _ attraverso una Cabina di Regia dedicata _ anche nelle successive fasi di attuazione e monitoraggio dei progetti. Siamo convinti che le parti sociali possano svolgere un ruolo determinante nelle scelte se adeguatamente coinvolte dal Governo e dalle Istituzioni.

Anche sul Superbonus 110% riteniamo importante intervenire per snellire le procedure richieste e per estendere ad altre tipologie d'immobili il beneficio (es. capannoni artigiani e alberghi). La proroga della misura a tutto il 2023 è la condizione per sfruttare l'enorme potenziale del Superbonus ancora, purtroppo, parzialmente inespresso.

Di seguito le osservazioni e le proposte di CASARTIGIANI in ordine ai principali provvedimenti contenuti nel DL 25 maggio 2021 n.73

Sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi

ART. 1 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

CASARTIGIANI accoglie con favore l'introduzione degli ulteriori contributi a fondo perduto diversificati a seconda che il contribuente abbia o meno già ricevuto il contributo del DL Sostegni.

Dispiace tuttavia che non sia stata presa in considerazione la possibilità di "modulare" l'erogazione del contributo in base alla riduzione del fatturato, in quanto preme ricordare che chi ha avuto riduzioni inferiori al 30%, ma comunque consistenti, ha subito un danno economico importante. Quindi avremmo visto con maggiore favore un riconoscimento del contributo proporzionale alla riduzione del fatturato.

In merito al riconoscimento del contributo anche a quei soggetti che non hanno invece ricevuto il contributo del DL Sostegni, con una riduzione del fatturato di almeno il 30% tra il 1/04/2020 - 31/03/2021 ed il corrispondente periodo dell'anno precedente (1/04/2019 - 31/03/2020), nel vedere con favore questo ulteriore riconoscimento, non possiamo non pensare che l'intento del legislatore sia stato modificare il periodo preso a base per individuare la riduzione del fatturato, stabilendo come linea di confine l'inizio della pandemia. Quanto sopra è corroborato dal fatto che il legislatore permette a chi ha già ricevuto il contributo, di chiederne l'integrazione sulla base del nuovo periodo di riferimento. Se questo è vero, come è vero, allora l'ammontare del contributo da riconoscere a quei soggetti che non hanno ricevuto il contributo del DL Sostegni, al fine di evitare sperequazioni tra chi ha ricevuto il primo contributo del DL sostegni e chi no, dovrà essere commisurato al fatturato medio mensile, nella seguente misura:

fino a €. 100.000: 120%;

da €. 100.000 ad €. 400.000: 100%;

da €. 400.000 ad €. 1 mil.: 80%;

da €. 1 mil. ad €. 5 mil: 60%;

da €. 5 mil. ad €. 10 mil: 40%.

Si ribadisce che queste diverse percentuali proposte permettono, alla luce del nuovo riferimento temporale individuato dal legislatore, di evitare sperequazioni tra chi riceverà il contributo due volte e chi lo riceverà una volta sola.

In merito al contributo previsto dal comma 16, la Confederazione esprime parere favorevole alla misura, anche se non se conosce ancora l'entità e gli effetti sui cittadini. Lascia perplessi tuttavia l'obbligo previsto dall'art. 24 di presentare la dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre, data ritenuta opportuna data la vicinanza con il ritorno dal periodo feriale. Per la nostra confederazione il comma 24 dovrebbe essere cassato.

ART. 2 - ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE

Viene valutata favorevolmente l'istituzione di un fondo per l'erogazione di contributi a favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 1/01/2021 e la data di conversione del decreto "Sostegni-bis". Rimaniamo comunque in attesa di un Decreto ministeriale attuativo che si spera essere di veloce emanazione.

ART. 4 - BONUS LOCAZIONI E AFFITTI

In merito alla proroga del bonus locazioni e affitti, dato che anche in questo caso vale la condizione della riduzione del fatturato di almeno il 30% tra il 1/04/2020 - 31/03/2021 ed il corrispondente periodo dell'anno precedente (1/04/2019 - 31/03/2020), non si capisce per quale motivo il bonus non sia stato concesso per il periodo gennaio – luglio per tutti e non solo per le imprese turistico-ricettive ed agenzie di viaggio/tour operator.

ART. 8 - SETTORI TESSILE, MODA ed ACCESSORI

Valutata con favore l'estensione al periodo d'imposta in corso al 31/12/2021 gli incentivi previsti per i settori tessile, moda ed accessori dall'art. 48-bis del D.L.19 maggio 2020, n. 34.

ART. 9 - CARTELLE - SOSPENSIONE VERSAMENTI

La nostra Confederazione non comprende come mai non sia stato preso in considerazione il fatto che le rate sospese relative alla rottamazione -ter avranno le seguenti scadenze:

il prossimo 31 luglio tutte (tre o quattro rate) le rate sospese nel 2020;

il prossimo 30 novembre scadranno tutte le rate sospese nel 2021.

E' molto chiaro che i contribuenti avranno enormi difficoltà nel ricominciare a pagare appena usciti (se saremo usciti) dal periodo pandemico di lock-down. Questo comporterà un incremento delle cartelle di pagamento e dei contenziosi con Agenzia Entrate Riscossione. Sarebbe molto più opportuno richiedere il pagamento delle rate sospese a partire dal 31

luglio riprendendo dalla prima rata sospesa, e così pagare tutte le rate, una alla volta, alla normale scadenza, prorogando così di un anno e mezzo il periodo di rateizzazione.

Accesso al credito e liquidità delle imprese

ART. 16 – PROROGA MORATORIA PER LE PMI

Accogliamo con soddisfazione la proroga fino al 31 dicembre 2021 della moratoria su tutte le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 15 2020, n. 27, (articolo 16) anche se limitatamente alla sola quota capitale, al fine di costruire un sistema di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno, con l'auspicio che possano essere completate presto le procedure per l'ottenimento della prevista autorizzazione della Commissione europea.

ART. 20 - CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

E' stato modificato il comma 1059, dell'art. 1, L. 178/2020, stabilendo che per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 in beni strumentali materiali diversi dai beni "Industria 4.0" (di cui all'All. A L. n. 232/2016), ai quali si applica l'aliquota del 10%, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in unica quota annuale per i soggetti con un volume di ricavi/compensi non inferiori a €. 5 mil.

La nostra Confederazione vedrebbe favorevolmente che l'utilizzo un'unica soluzione possa essere anche per gli investimenti per i quali spetta un contributo del 50% (industria 4.0).

Tutela della salute

ART. 32 - CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE ed ADEGUAMENTO AMBIENTI di LAVORO

La previsione del credito d'imposta viene valutata favorevolmente, a condizione però che non venga successivamente ridotto per mancanza di risorse disponibili. Questo creerebbe ulteriore incertezza, nonché inutili costi di predisposizione di pratiche superiori ai benefici.

Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

Il Decreto Legge n.73/2021, cd Sostegni bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio, contiene una serie di importanti provvedimenti in materia di lavoro, nel segno della continuità con i provvedimenti precedenti del Governo.

ART 38 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASpl

Con riferimento alla proroga introdotta dall'art. 38 del Decreto legge, che sospende fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ovvero la disposizione relativa al cd decalage, CASARTIGIANI esprime una valutazione positiva, considerando necessario garantire almeno fino alla fine del 2021 una integrazione al reddito a quei lavoratori che abbiano perso il lavoro e continuano a vivere nella precarietà e nell'incertezza occupazionale. Secondo il dispositivo dell'articolo però, con decorrenza 1° gennaio 2022, le precedenti riduzioni che sarebbero maturate, ma non sono state applicate, in questo periodo vengono applicate tutte insieme contestualmente. Questa previsione normativa porterebbe a ridurre sensibilmente l'importo della Naspi ancora in godimento.

ART.39 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI ESPANSIONE

Tra queste misure, un'importante novità è rappresentata dal contratto di espansione introdotto per sostituire e rilanciare il precedente "contratto di solidarietà espansiva". Il contratto di espansione consiste in un istituto che le imprese possono attivare, in accordo con le organizzazioni sindacali, per supportare procedure di riorganizzazione e modifica dei processi aziendali.

Sul piano pratico, nel contratto devono essere previsti una serie di interventi che comprendono la programmazione di un piano di assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato professionalizzante), la realizzazione di un programma di formazione e riqualificazione professionale per il personale dell'azienda e, da ultimo, un piano di uscite anticipate per i lavoratori prossimi alla pensione o, in alternativa, un piano di riduzioni dell'orario di lavoro. Qualora siano presenti tali elementi e siano rispettate le procedure previste (in primis, la stipulazione in sede governativa con il Ministero del Lavoro e le organizzazioni sindacali), lo Stato concede specifici incentivi alle imprese coinvolte, mediante sgravi contributivi riferiti ai piani di prepensionamento e la concessione della cassa integrazione straordinaria a copertura delle ore di lavoro non prestate in caso di riduzioni orarie.

CASARTIGIANI ritiene che il contratto di espansione sia uno strumento ulteriore a disposizione delle imprese in questo periodo per agevolare l'ingresso e la riqualificazione dei lavoratori, oltre ad accompagnare i più anziani verso il pensionamento. Per le imprese che rappresentiamo però, data la disciplina dell'istituto che limita la sua applicabilità solo alle imprese che occupino almeno 100 dipendenti, non è fruibile. La finalità del contratto

sarebbe invece utile anche per le imprese di minori dimensioni, e a tal proposito segnaliamo come sarebbe necessario l'individuazione di uno strumento analogo per consentire il ricambio generazionale e l'assunzione di nuove professionalità anche per le piccole imprese. E' evidente che dovrebbero essere riviste anche le complesse procedure formali finalizzate all'assunzione, formazione, prepensionamento e riduzione degli orari di lavoro, sia agli ingenti costi che le imprese, sono comunque tenute a sostenere per finanziarli.

ART. 41 – CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Una delle novità rilevanti contenute nel decreto legge n.73/2021 è l'introduzione del contratto di rioccupazione. Questo ulteriore strumento giuridico, istituito per un periodo temporale limitato, e finalizzato ad incentivare, con uno sgravio contributivo totale, l'occupazione dei lavoratori nella fase successiva al superamento della pandemia (la sua operatività termina infatti il 31 ottobre 2021), è un contratto di natura subordinata e a tempo indeterminato. E' destinato a lavoratori disoccupati che hanno offerto la propria disponibilità ad essere inseriti nel mondo del lavoro ed è condizionato all'adozione – da concordare con il lavoratore - di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, volto a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore assunto.

Per i datori di lavoro che vi ricorrono è riconosciuto uno sgravio contributivo totale per i 6 mesi di inserimento e per un importo massimo di 6.000 euro annui. Occorre sottolineare, tuttavia, che viene disposta la revoca dell'esonero e il recupero di quanto già fruito nei casi in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento del lavoratore durante il periodo di inserimento o al termine dello stesso.

CASARTIGIANI valuta positivamente l'introduzione di questo ulteriore strumento agevolativo, per imprese e per lavoratori, andando incontro alle imprese che, in questa fase delicata di graduale sblocco dei licenziamenti e di primi segnali di ripresa del mercato, decidono di investire nella rioccupazione di nuovi dipendenti. Riteniamo però che altrettanto importante sarebbe estendere oltre la fine del 2021 la possibilità per le imprese di prorogare e rinnovare i contratti a tempo determinato senza ricorrere alle causali. Sarebbe a questo punto il caso di un intervento strutturale, volto ad eliminare stabilmente l'obbligo di indicare la causale nei contratti a tempo determinato, accompagnando tale intervento anche con l'eliminazione del contributo addizionale previsto in occasione di ciascun rinnovo, eliminando definitivamente le rigidità del Decreto Dignità.

ART. 48 – PIANO NAZIONALE PER LE SCUOLE DEI MESTIERI

CASARTIGIANI infine valuta con grande interesse quanto introdotto dall'art. 48 del DL, che istituisce il Fondo Scuole dei Mestieri, con dotazione iniziale di 20 milioni per l'anno 2021. La finalità del Fondo è quella di dotare le Regioni di Scuole dei mestieri, che avrebbero il compito di favorire l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema imprenditoriale italiano. I criteri e le modalità di applicazione della misura saranno oggetto di un successivo Decreto Interministeriale. Uno strumento di raccordo tra la formazione (scolastica e professionale) e il mondo del lavoro, che tenga conto delle vocazioni del territorio di riferimento, per il mondo delle imprese artigiane non può che essere salutato con grande interesse.